



## **GIUSTIZIA MINORILE:**

**Raccolta di giurisprudenza di merito  
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

**Numero 5 - 2021**



## GIUSTIZIA MINORILE.

### Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma

Sommario

Editoriale .....	4
Diritto civile .....	7
Massima del decreto del 22 settembre 2020.....	7
Decreto del 22 settembre 2020.....	7
Massima della sentenza del 13 ottobre 2020 .....	10
Sentenza del 13 ottobre 2020 .....	10
Massima della sentenza del 20 gennaio 2021.....	14
Sentenza del 20 gennaio 2021.....	14
Massima della sentenza del 21 gennaio 2021.....	22
Sentenza del 21 gennaio 2021.....	22

**Editore:**

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma  
Via Chioggia, 2 00182 Roma

**Responsabile:**

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

**Direttore:**

Avv. Chiara Merlo

**Registrazione:** Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

**Redazione:**

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi  
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo  
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

**Comitato Scientifico:**

Prof. Francesco Bruno, Dott.sa. Simonetta Costanzo, Prof.ssa Anna Lasso, Prof. Giulio Nicola Nardo.

**Selezione sentenze:**

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale è a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

## Editoriale

In questo editoriale vengono posti in evidenza, attraverso i provvedimenti del Tribunale per i Minori analizzati, due aspetti emergenti molto importanti relativi l'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore: **il limitare o far decadere la responsabilità genitoriale** qualora non si superino le criticità che hanno portato all'affidamento del bambino ad altra coppia o ai servizi sociali; **il valutare preminente il vincolo affettivo instauratosi con i genitori affidatari ai fini della adottabilità in casi particolari** (anche senza abbandono da parte della madre biologica), pur riconoscendo parimenti fondamentale il rapporto ancora sussistente con il genitore biologico.

Sempre nell'ottica dell'interesse del minore, significativo è poi quella disposizione, ai fini degli orientamenti giurisprudenziali più evidenti, che **riconosce l'adozione in casi particolari anche da parte di una coppia omosessuale** di figli procreati da entrambi i genitori, in momenti diversi, con la fecondazione medicalmente assistita.

Il primo provvedimento che riteniamo debba essere messo in risalto è quello che riguarda **il ricorso del padre di una minore a far valere la decadenza della responsabilità genitoriale della madre**.

Letta la consulenza tecnica d'ufficio predisposta dal giudice, e dopo aver valutato in merito a essa il profilo di personalità delle parti e la fragilità cognitiva di entrambi i genitori, dovuta forse al livello socio culturale di provenienza (della madre si evidenzia fin da subito una tendenza a sottovalutare i fatti e a negarli e una scarsa capacità di interiorizzazione, del padre un racconto superficiale delle vicende familiari e una carente capacità riflessiva), pur ritenendo, riguardo allo spazio ambientale idoneo offerto al minore, ai fini della collocazione dello stesso, l'abitazione del padre più adeguata (in base al fatto che la madre conviva con due figli maggiori avuti dal primo matrimonio, e uno dei due sia agli arresti domiciliari per essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti), entrambi i genitori risulteranno non idonei ai fini dei processi evolutivi della loro figlia.

Gli aspetti che più rilevano con riferimento alla idoneità genitoriale di entrambi sono legati: alla capacità di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore; alla capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore per preservarne l'immagine agli occhi della figlia; alla capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia e sulla qualità della relazione psicologica della stessa con le figure genitoriali di riferimento. Per entrambi i genitori si evidenzia una scarsa capacità di rappresentare alla figlia un'immagine adeguata dell'altro genitore e una difficoltà a coinvolgerlo nelle scelte che interessano la sua crescita, non riconoscendo in particolare all'altro genitore il diritto/dovere di partecipare alla sua vita. Il padre non si riesce a coinvolgerlo, neanche con il sostegno dei servizi sociali, in un lavoro sistemico che abbia l'obiettivo di renderlo responsabile e protagonista attivo del riavvicinamento della figlia alla madre, seppure egli risulti maggiormente competente nella cura della minore.

La comunicazione della coppia genitoriale appare piuttosto compromessa e caratterizzata da modalità interattive squalificanti e disconfermanti. Questa disfunzionalità, il conflitto continuo, hanno avuto degli effetti molto negativi sulla minore, tanto che si è arrivati a poter configurare da parte degli esperti anche il rischio del maltrattamento. Manca a entrambi quella competenza relazionale che permetterebbe di cogliere i sentimenti e gli stati emotivi della piccola e di rispondere con coerenza, flessibilità e in modo adattivo al contesto. Questa incapacità porta al coinvolgimento della minore nei conflitti, cosicché prevale da parte del padre la volontà di emarginare la figura materna, e da parte della madre la difficoltà di ascolto e di ripensare in modo critico quello che può essere il suo contributo al rifiuto del rapporto da parte della figlia. La presenza di entrambi i genitori negli incontri con la madre genera nella minore una condizione di stress tale da portare la stessa ad

assumere un posizione psicologicamente più sostenibile, e cioè di alleanza con il padre con il quale vive, e così il circuito dei conflitti si alimenta.

La ragazzina di dieci anni, pur non presentando disturbi psicopatologici a suo carico, viene ripetutamente sottoposta a una marcata sofferenza dovuta al conflitto genitoriale, la vicenda familiare le procura dolore e rabbia tali da assumere una modalità di evitamento cognitivo come strategia per contenere l'ansia e l'angoscia. La minore sembra risolvere il conflitto interno delle figure genitoriali facendo ricorso a un meccanismo di difesa che la porta a una scissione, separando le qualità negative e positive di entrambi i genitori e così strutturando l'immagine di un padre tutto buono e di una madre tutta cattiva non corrispondente alla realtà, e pagando il prezzo di una regressione psicologica che implica appunto una distorsione della realtà stessa. Sono queste le motivazioni per cui il Tribunale per i Minori disporrà con Decreto che la minore venga affidata ai Servizi Sociali e non ai genitori, a un Centro adeguato, limitando così, per le ragioni così bene evidenziate e supportate dalla CTU, la responsabilità degli stress.

Il Tribunale stabilisce che le decisioni di maggior rilievo per la minore vengano prese dal responsabile del Servizio Sociale, disponendo poi che entrambi i genitori debbano intraprendere un percorso terapeutico, e che la stessa minore debba farlo. Infine che, seppure collocata presso il padre, la minore debba ampliare gradualmente gli incontri con la madre per un auspicabile ripristino del rapporto così tanto compromesso dai continui conflitti tra il padre e la madre.

Il secondo provvedimento che vogliamo considerare come di particolare significato è quello che stabilisce con sentenza **la decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori**

biologici e suggerisce l'apertura di un procedimento di adozione in casi particolari del minore, pur non sussistendo lo stato di pieno abbandono.

È il caso di un bambino di dieci anni che, vivendo ormai da cinque con due genitori affidatari, esprime egli stesso, così come messo in evidenza anche dal Tutore nominato, dalla psicologa e dai Servizi Sociali, il desiderio di rimanere in quel contesto familiare consolidato, seppure la madre biologica, con la quale ha comunque mantenuto, anche per merito dei genitori affidatari, un buon rapporto emotivo, e che in un primo momento non si è potuta occupare di lui (ciò ha permesso il suo inserimento in questa nuova famiglia affidataria), ora voglia ristabilire quella relazione principale affettiva col figlio biologico, per avere finalmente ottenuto di lavorare in maniera continuativa, e una casa in affitto dove poter finalmente abitare insieme.

Il Tribunale sottolinea però, con la sua motivazione, che non sono venute meno le criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre biologica, il padre da sempre assente. Così come emerso, la madre non riesce a provvedere adeguatamente alla cura e all'accudimento, non stimolando il bambino nel suo percorso di crescita, dimostrando inoltre di non essere consapevole delle conseguenze potenzialmente dannose cui il minore andrebbe incontro se reinserito presso il domicilio materno, nonostante l'importante e profondo legame affettivo mantenuto fra i due che perciò merita in ogni caso di essere valutato.

In particolare, si mette in evidenza che non basta aver raggiunto da parte della madre una solida autonomia e una certa disponibilità economica come unici elementi in grado di garantire al minore ogni forma di cura e tutela, e che invece al minore occorra una modalità di pensiero non rigida. La madre dimostra invece nella rappresentazione del sé un sistema chiuso che non tiene conto degli stati mentali del bambino, dei suoi pensieri e sentimenti separati dai propri, una modalità di pensiero che non tiene conto inoltre di una rete sociale che permetta lo sviluppo relazionale del minore nei suoi processi evolutivi. Incide poi una difficoltà linguistica e comunicazionale che di fatto emarginerebbe ulteriormente il minore.

Al contrario, i genitori affidatari dimostrano inclusione e reciprocità. La coppia è in grado di occuparsi pienamente della crescita e dello sviluppo del minore in un adeguato contesto educativo e affettivo, in grado di fornire un sistema di regole

adeguato e disponibile anche a favorire quella relazione madre - figlio che si ritiene comunque non debba essere in alcun modo interrotta, ed è quello che del resto chiede anche il minore.

Nel caso di specie, poiché risulta evidente che il legame con la figura materna permanga, seppure inidoneo e carente, ci si trova di fronte a una situazione di semi abbandono permanente che giustificerebbe l'adottabilità ai sensi dell'art. 44, lettera d), Legge 184 del 1983, ribadendo comunque che il minore necessita di mantenere vivo il rapporto affettivo con la madre biologica.

**Avv. Chiara Merlo**

## Diritto civile

Massima del decreto del 22 settembre 2020

**Tribunale per i minorenni di Roma  
Decreto del 22 settembre 2020**

**Art. 38 Disp. Att. c.c.; Art. 710 c.p.c.**

**Parole chiave: Incompetenza funzionale. Modifica del collocamento del minore.**

“Qualora il collocamento di un minore presso un genitore sia stato deciso con sentenza del Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni, adito per decidere su una modifica del collocamento, deve dichiarare la propria incompetenza funzionale, in quanto le modifiche del provvedimento devono essere richieste al Tribunale Ordinario che lo ha emesso, competente a decidere.

Purtuttavia, in caso di circostanze accertate (dai Servizi Sociali) di malessere e pregiudizio per il minore, il Tribunale per i Minorenni può provvedere in via provvisoria a un diverso collocamento del minore, in attesa che venga adito il Tribunale Ordinario”.

Decreto del 22 settembre 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,  
 riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:  
 dott.ssa Donatella Formisano Presidente  
 dott.ssa Daniela Bianchini Giudice relatore  
 dott.ssa Maura Papi Giudice Onorario  
 dott. Pietro Ferrara Giudice Onorario  
 nel procedimento [REDACTED] a tutela della minore [REDACTED] nt. a [REDACTED] il  
 [REDACTED] ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso del P.M. in sede con richiesta di apertura di un procedimento a tutela della suindicata minore;  
 rilevato che dagli atti allegati al ricorso emerge: che i genitori della minore sono separati con sentenza del [REDACTED] emessa dal Tribunale ordinario di [REDACTED] (nell'ambito della quale è stata espletata una CTU), con la quale è stato disposto, tra l'altro, l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre ed è stata regolata la frequentazione della stessa con il padre; che, successivamente, la minore, unitamente al proprio fratello maggiore, ha chiesto aiuto al padre, [REDACTED] in quanto stanca dei litigi incorsi tra la madre [REDACTED], ed il suo compagno; che il Servizio Sociale ha riferito che la minore, unitamente al fratello maggiore, vuole essere collocata stabilmente presso il proprio padre; che i ragazzi hanno riferito al Servizio Sociale di aver assistito ad un violento litigio in cui il convivente della madre, [REDACTED] avrebbe colpito in viso la [REDACTED] che i ragazzi ha supporto di quanto dichiarato hanno esibito dei video girati con il cellulare in cui si vedono le ombre dei due litiganti e si odono urla e pianti della signora; che i minori hanno riferito che la madre li avrebbe più volte lasciati soli durante la notte per uscire con le amiche; che il padre della minore e la di lui moglie si sono mostrati favorevoli ad accogliere i ragazzi; che il Servizio sottolinea la necessità che venga rivalutato il collocamento dei ragazzi attesa la loro volontà di rimanere presso il padre;  
 rilevato che la modifica del collocamento dei minori comporta una conseguente modifica delle disposizioni del Tribunale ordinario, che deve essere richiesta dinanzi al medesimo T.O., il quale valuterà il collocamento più idoneo della minore alla luce delle circostanze sopravvenute e tenendo conto delle competenze genitoriali dei genitori;  
 ritenuto pertanto che, trattandosi di una richiesta di modifica del collocamento dei minori disposto dal T.O. in sede di separazione, il padre, le cui doglianze sono state recepite dal Servizio Sociale, potrà proporre un ricorso al fine di modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione con l'apposito ricorso di cui all'art. 710 c.p.c.;  
 ritenuto di dover quindi dichiarare l'incompetenza funzionale di questo Tribunale;  
 considerato, in ogni caso, sino a diverso provvedimento del G.O., di voler confermare il collocamento della minore presso il padre in via provvisoria, attese le circostanze



indicate dal Servizio Sociale che denotano una situazione di malessere e pregiudizio per la minore derivante dal collocamento presso la madre;

**P. Q. M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal P.M.M. nell'interesse della minore [REDACTED] così provvede:

- 1) dichiara la propria incompetenza funzionale.
- 2) Conferma, in ogni caso, sino a diverso provvedimento del competente G.O., che dovrà al più presto essere adito dai genitori, il collocamento della minore presso il padre.  
Si comunichi al P.M.M., al Servizio Sociale di [REDACTED] ai genitori della minore per il tramite del predetto Servizio Sociale.

Così deciso in Romail 22/09/20.  
IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

Massima della sentenza del 13 ottobre 2020

**Tribunale per i minorenni di Roma**  
**Sentenza del 13 ottobre 2020**

**Art. 44 lettera d), Legge 184/1983**

**Parola chiave: adozione del minore da parte della famiglia affidataria; diritto alla continuità dei rapporti significativi; adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, lett. d) legge 184/1983; impossibilità di affidamento preadottivo.**

"Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha accolto la domanda di adozione in casi particolari di un minore, in affidamento etero-familiare da oltre quindici anni, presentata dalla famiglia affidataria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 bis della legge 173/2015 e dell'art. 44, lett. d) della legge 184/1983. Pur in assenza della condizione della dichiarazione di adottabilità, richiesta dall'art. 1, comma 5 bis citato, avendo il ragazzo mantenuto rapporti con la famiglia di origine, il Tribunale ha accolto la domanda di adozione in casi particolari della famiglia affidataria, in applicazione del diritto alla continuità dei rapporti affettivi del minore in affidamento familiare, operando un collegamento con la lettera d) dell'art. 44 della legge 184/1983, secondo il quale l'adozione in casi particolari può essere pronunciata quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendersi come impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento in virtù della mancanza e dell'impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per inesistenza di una situazione di abbandono."

Sentenza del 13 ottobre 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i minorenni di Roma, composto da:  
 dott.ssa Donatella Formisano Presidente  
 dott.ssa Daniela Bianchini Giudice relatore  
 dott.ssa Marianna Capponcini Giudice onorario  
 dott. Stefano Scatena Giudice onorario  
 nel procedimento n. [REDACTED] promosso dal P.M.M. nell'interesse del minore  
 [REDACTED] nato a [REDACTED]  
 ha pronunciato la presente.

SENTENZA

Con ricorso datato [REDACTED] P.M. in sede - rilevato il buon andamento dell'affidamento del minore alla coppia di coniugi [REDACTED] (il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e la madre, avendo avuto un altro figlio, non è in grado di fare fronte alle esigenze del primogenito), da ultimo disposto in forma consensuale con provvedimento del Servizio Sociale del Comune di [REDACTED] e ratificato dal Giudice Tutelare del Tribunale di [REDACTED] con decreto del [REDACTED] - ha chiesto che questo Tribunale, essendo il minore prossimo al raggiungimento della maggiore età, valuti, previa la necessaria istruttoria, l'opportunità di procedere all'adozione in casi speciali, così come richiesto dallo stesso Servizio Sociale stante la fragilità del minore che ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile ed ha quindi la necessità di essere aiutato e supportato dalla famiglia attualmente affidataria anche quando avrà raggiunto la maggiore età, in considerazione del legame affettivo e del rapporto stabile e duraturo che si è consolidato tra [REDACTED] e la coppia [REDACTED]. E' stata, infatti, formalizzata richiesta di adozione anche dai coniugi [REDACTED] nato a [REDACTED] e [REDACTED] nata ad [REDACTED] il [REDACTED] "considerati i legami affettivi significativi ed il rapporto stabile e duraturo consolidatosi" tra [REDACTED] ed relativi affidatari.

Sono stati quindisentiti gli affidatari, il minore e la madre del minore, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, il quale ha acquisito il cognome della madre previa istanza alla competente Prefettura di cambiamento del cognome da [REDACTED] gli stessi hanno concordemente espresso il consenso all'adozione.

Tanto posto, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M.M., ritiene che l'adozione richiesta, come risulta dalle volontà espresse, corrisponda all'interesse del minore e non vi siano motivi che giustifichino un rigetto: ed invero, la legge prevede una priorità nell'adozione da parte della coppia affidataria in ragione dei legami affettivi divenuti, durante il periodo di affido, significativi e del rapporto nato

tra minore e famiglia affidataria. In particolare, la legge 19 ottobre 2015, n. 173, riconosce un importante principio ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affidamento familiare.

Nello specifico, il comma 5 bis dell'art. 1 della legge 173/2015, di modifica dell'art. 4 della legge 184/1983, prevede che, "Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare", il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, dovrà per l'appunto considerare i "legami affettivi significativi" ed il "rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria", nel caso di specie sicuramente sussistenti come emerso dalla espletata istruttoria (i coniugi [redacted] hanno, infatti, dichiarato "Per noi [redacted] è un figlio ... Gli vogliamo bene, cerchiamo di aiutarlo da tutti i punti di vista, dandogli affetto, educazione ed anche economicamente ...", mentre il minore, dal canto suo, ha affermato "Mi trovo bene con [redacted] sono con loro da circa 15 anni. Ci vogliamo bene e sono contento di essere adottato da loro").

In senso favorevole all'adozione si è espresso anche il Servizio Sociale del Comune di [redacted] che ha al riguardo evidenziato come il minore abbia "instaurato dei forti legami affettivi con la famiglia affidataria" [redacted]

Occorre, d'altro canto, rilevare che il minore e la stessa coppia affidataria sono in contatto con la madre del minore, [redacted] la quale in udienza ha affermato: "Conosco [redacted] da tantissimi anni, so che vogliono bene a tutti noi, io quando ho un problema so di poter contare su di loro. Ci vediamo spesso e trascorriamo le feste tutti insieme. Esprimo il mio assenso all'adozione di [redacted] da parte dei coniugi [redacted] e l'assenso di mio figlio [redacted] ad essere adottato da loro perché ritengo che corrisponde all'interesse di [redacted] che ha trovato in loro dei genitori a tutti gli effetti".

Quanto sopra consente quindi di escludere che il minore possa essere dichiarato adottabile, condizione prevista per l'applicabilità dell'art. 1, comma 5 bis, della legge 184/1983, non essendo configurabile già in astratto un'ipotesi di abbandono del minore stante il profondo rapporto affettivo che persiste anche con la madre biologica. Si ritiene allora più corretto leggere la suddetta norma in combinato disposto con l'art. 44 della legge 184/1983, la cui lettera a), così come modificata dall'art. 4 della legge 173/2015, sembra tuttavia implicare che la trasformazione, ivi prevista, dell'affidamento familiare in adozione possa avvenire nella sola ipotesi di minore rimasto orfano di padre e madre ("quando il minore sia orfano di padre e di madre"). Sembra allora più naturale il collegamento con la lettera d) del citato art. 44 laddove, come nel caso di specie, il minore abbia mantenuto rapporti con la famiglia di origine: ed invero, "la constata impossibilità di affidamento preadottivo", ivi prevista, deve essere intesa come impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza ed alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono.

Si ritiene, pertanto, che la domanda di adozione debba essere accolta ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 5 bis, della legge 173/2015 e dell'art. 44, lettera d), della legge 184/1983.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, comma 5 bis, della legge 173/2015 e 44, lettera d), della legge 184/1983, dispone farsi luogo all'adozione del minore [redacted] già [redacted]

[redacted] nato a [redacted] da parte di [redacted] nato a [redacted]  
e [redacted]  
Si comunichi alla coppia [redacted] alla madre del minore, al P.M.M. ed  
all'Ufficiale di Stato Civile del [redacted] per le annotazioni relative.  
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Donatela Formisano

IL GIUDICE ESTENSORE  
dott.ssa Daniela Bianchini

## Massima della sentenza del 20 gennaio 2021

### Tribunale per i minorenni di Roma Sentenza del 20 gennaio 2021

#### **Adozione di minori nati grazie a PMA da coppia omosessuale costituitasi in unione civile. Art. 44 lettera d), Legge 184/1983**

**Parole chiave: impossibilità giuridica di adottare con affidamento preadottivo; inesistenza di una situazione di abbandono; interesse del minore al riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale di fatto.**

“La fattispecie di due donne che costituiscono una coppia omosessuale e abbiano generato due figli con PMA, richiedendo ciascuna l'adozione del figlio dell'altra, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 44 della Legge 184/1983 lettera d), che prevede che i minori possano essere adottati quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Trattasi di caso in cui il minore non può essere dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura e sussistendo, d'altro canto, l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale o intenzionale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ. sez. prima, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962)”.

#### **Dichiarazione di sussistenza di un rapporto parentale tra minori nati grazie a PMA da coppia omosessuale costituitasi in unione civile. Art. 55 Legge 184/1983; Artt. 74 e 300 c.c.**

**Parola chiave: riconoscimento esistenza legame di parentela tra il minore adottato in casi particolari ed il figlio dell'adottante; diritto del minore a pieno sviluppo della sua personalità**

“Disposta l'adozione dei due minori nel caso di specie può essere anche dichiarata la sussistenza di un rapporto parentale tra gli stessi, da intendersi fratelli in quanto parti dello stesso nucleo familiare ed aventi le stesse figure genitoriali di riferimento.

L'esigenza di tutelare il nucleo familiare diverso da quello in cui il minore è stato inserito sin dalla nascita non sussiste, in quanto quest'ultimo riconosce come uniche figure genitoriali di riferimento il genitore biologico e l'adottante. In altri termini l'ipotesi in esame prescinde dalla preesistenza – sottesa al richiamo dell'art. 55 della legge n. 184/1983 all'art. 300 c.c. - di una famiglia di origine diversa da quella adottiva. È configurabile un unico nucleo familiare affettivamente coeso attorno ai due minori che in esso si riconoscono e di cui ognuno dei due è parimente parte integrante. Non rileva in tale contesto la mancanza di vincolo di sangue tra i due minori il cui legame familiare deriva dal senso di appartenenza ad una stessa famiglia.”



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, composto da:  
 dott.ssa Donatella Formisano      Presidente  
 dott.ssa Daniela Bianchini      Giudice relatore  
 dott.ssa Silvia Allegro      Giudice onorario  
 dott. Giuseppe Sartiano      Giudice onorario  
 nel procedimento n. [REDACTED] cui è stato riunito il procedimento n. [REDACTED]  
 nell'interesse dei minori [REDACTED] nato a [REDACTED]  
 e [REDACTED] nato a [REDACTED], ha pronunciato la presente

SENTENZA

Con due distinti ricorsi depositati in pari data [REDACTED] chiedeva che venisse fatto luogo all'adozione del minore [REDACTED] figlio della propria compagna, [REDACTED] e quest'ultima chiedeva che venisse fatto luogo all'adozione del minore [REDACTED] figlio della propria compagna, [REDACTED] trattandosi di una coppia omosessuale ed essendo stati i due minori generati dalle due donne con tecnica procreativa medicalmente assistita: ed invero, [REDACTED] avendo instaurato una stabile relazione sentimentale, hanno costituito una unione civile e, stante la differenza di età, hanno concordato che provasse a sottoporsi a PMA per prima la [REDACTED] mentre successivamente vi si è sottoposta la [REDACTED] così portando a compimento il proprio progetto di genitorialità. Entrambe, infatti, si occupano della cura, educazione e mantenimento morale e materiale dei due minori armoniosamente integrati nel costituito nucleo familiare: come rilevato dal competente Gil Adozioni [REDACTED] "Nell'accudimento dei figli le mamme sono entrambe attente e vigili ...". La [REDACTED] ha, inoltre, chiesto che il minore [REDACTED]

[redacted] assumo il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio e  
 così denominandosi [redacted] mentre la [redacted] ha  
 chiesto che il minore [redacted] assumo il cognome dell'adottante  
 posponendolo al proprio e così denominandosi [redacted]: ciò  
 al fine di consentire ad entrambi i minori l'assunzione dello stesso cognome in  
 ragione dell'appartenenza ad un unico nucleo familiare.

Sulla base di tali premesse le ricorrenti, chiedono, altresì, che l'adozione dia  
 luogo ad un rapporto parentale anche tra i due minori, da intendersi a tutti gli  
 effetti fratelli.

Le ricorrenti hanno infine ribadito le proprie richieste in udienza, dando ognuna  
 consenso all'adozione del proprio figlio da parte dell'altra. È stata, quindi,  
 disposta la riunione tra i due rispettivi procedimenti stante la connessione  
 soggettiva ed oggettiva tra gli stessi sussistente.

Tanto premesso, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M.M., ritiene  
 che le adozioni richieste, come risulta dalle volontà espresse, corrispondano  
 all'interesse superiore dei minori.

In particolare, la descritta fattispecie si inquadra nell'adozione in casi  
 particolari art. 44 della legge n. 184/1983 e segnatamente nella ipotesi di cui  
 alla lettera d).

Più nel dettaglio, l'adozione in casi particolari di cui al citato art. 44 prevede che i  
 minori possano essere adottati (*"anche quando non ricorrono le condizioni di cui  
 al comma 1 dell'art. 7"*): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela  
 fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato  
 nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano  
 di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche  
 adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate  
 dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e  
 di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Orbene, quest'ultima disposizione, originariamente interpretata in senso  
 restrittivo e ritenuta applicabile solo nei confronti di minori dichiarati in stato di  
 abbandono ma difficilmente adottabili e quindi rimasti senza proposte adottive,  
 viene oggi ritenuta applicabile dalla giurisprudenza prevalente non solo a  
 situazioni di impossibilità materiale di adottare minori in stato di abbandono, ma  
 anche ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con affidamento



preadottivo (che prelude ad una adozione piena, c.d. legittimante) intesa come impossibilità di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza ed alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono. Si tratta, cioè, dei casi in cui il minore non può essere dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura e sussistendo, d'altro canto, l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale o intenzionale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sezione prima, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962).

Nel caso in esame esiste per ciascuno dei due minori un genitore biologico che ne ha cura con conseguente impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono. Così come sussiste l'interesse del minore al riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale di riferimento in considerazione del profondo legame affettivo creatosi tra il minore ed il genitore intenzionale quale si evince dalla coesione affettiva dello stesso nucleo familiare *de quo*.

Devono, pertanto, essere accolte entrambe le domande di adozione ai sensi dell'art.44, lett. d, della legge 4/5/83 n.184.

\*\*\*\*\*

Quanto alla richiesta di costituzione del legame di parentela tra i due minori da intendersi conseguentemente fratelli, domanda accessoria alla domanda di adozione, occorre preliminarmente osservare quanto segue.

Si tratta, in particolare, di stabilire se possa ritenersi sussistente un vincolo di parentela tra il minore adottato ed il figlio dell'adottante.

A ciò sembra ostare il richiamo - dettato dall'esigenza di preservare il nucleo familiare di origine del minore - dell'art. 55 della legge n. 184/1983 all'art. 300 c.c., norma relativa all'adozione di persone maggiori di età, secondo cui *"L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge"*.

In senso favorevole al riconoscimento della esistenza di un legame di parentela tra il minore adottato in casi particolari ed il figlio dell'adottante si è di recente pronunciato il Tribunale per i Minorenni di Bologna (sentenza n. 70/2021) alla luce della riformulazione dell'art. 74 c.c. a seguito della introduzione dello *status* unico di figlio, espressione della riforma della filiazione operata dalla novella 219/2012, che ha imposto l'eliminazione di ogni discriminazione tra i figli anche adottivi con la conseguenza che l'esclusione del vincolo di parentela prevista dall'art. 300 c.c. deve ritenersi limitata ai soli casi di adozione di figli maggiori di età stante la diversa funzione di tale ultimo istituto, volto a trasmettere il patrimonio ed il cognome dell'adottante ad un soggetto già titolare di uno *status filiationis* valido (*"La parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui gli articoli 291 e seguenti."*). Secondo il Tribunale succitato, può quindi ritenersi che la legge n. 219/2012 abbia operato un'abrogazione tacita dell'art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui richiama l'art. 300, comma 2, c.c..

Orbene, come noto, tra i modi attraverso i quali si realizza l'effetto estintivo dell'efficacia di una norma di legge in virtù di una norma successiva, trattandosi di norme afferenti la stessa materia, si distingue tra abrogazione tacita ed abrogazione espressa. Quest'ultima è configurabile se l'effetto estintivo deriva da apposita dichiarazione contenuta nella legge successiva, mentre l'abrogazione tacita si ha *"per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla legge anteriore"* (art. 15 disp. prel. c.c.).

Senonché, non pare che tra l'art. 74 c.c., così come riformulato dalle leggen. 219/2012, e la norma contenuta nell'art. 55 della legge n. 184/1983 si possa individuare un rapporto tale da giustificare l'effetto di una abrogazione tacita. Ed invero, la legge n. 219/2012, intitolata *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* non ha inteso regolare la materia delle adozioni, disciplinata dalla legge del 1983. Piuttosto, dall'esame delle due disposizioni a confronto risulta confermato un modello che vede come regola generale quella per cui l'adozione costituisce un vincolo di parentela tra l'adottato ed i parenti

dell'adottante (art. 74 c.c.), mentre l'eccezione è costituita dall'adozione del maggiore d'età (art. 300 c.c.) e dall'adozione in casi particolari (art. 55 legge 184/1983), che non comportano quale effetto la costituzione di un vincolo siffatto stante l'analogia sussistente tra i due istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche nell'adozione in casi particolari, dei legami esistenti tra adottato e famiglia di origine. Secondo questa impostazione, il riferimento ai figli adottivi contenuto nell'art. 74 c.c. deve essere inteso in relazione alla cosiddetta adozione "piena", cioè all'adozione dei minori di età che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 184/1983, per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio "legittimo", ora "nato nel matrimonio", degli adottanti.

D'altro canto, a giudizio di questo Tribunale, il richiamo dell'art. 55 della legge n. 184/1983 all'art. 300 c.c. deve, piuttosto, essere riletto e reinterpretato in funzione della piena realizzazione del superiore interesse del minore, che necessariamente pone un limite alla operatività di quel richiamo laddove l'applicazione dell'art. 300 c.c., pur formalmente richiamato dall'art. 55 della legge n. 184/1983, si ponga in contrasto con l'interesse concreto del minore, che deve essere valutato caso per caso.

In altri termini, ciò che deve orientare l'interpretazione normativa nella materia del diritto di famiglia è il superiore interesse del minore cui la legge di riforma del 10 dicembre 2012, n. 219, ha attribuito prioritario rilievo, collegando funzionalmente a tale interesse i doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e così affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità: la piena realizzazione della personalità del minore, normativamente declinata attraverso i parametri delle "capacità", delle "inclinazioni naturali" e delle "aspirazioni" ex art. 315 bis c.c., assurge ad autentico vincolo di indirizzo dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

In tale ottica si pone il principio di "unicità" dello stato di figlio, posto a fondamento dell'intervento riformatore (art. 2, lettera b, legge-delega 10 dicembre 2012, n. 219): l'affermazione di tale principio ha, infatti, portato a definitiva emersione le fondamentali coordinate in tema di rapporti tra genitori e figli desumibili dal combinato disposto degli artt. 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ...") e 30, comma 1, Cost. ("E' dovere e

*diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”).*

Occorre dunque valutare l'interesse concreto del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine laddove tale rapporto sia funzionale ad un pieno sviluppo della personalità psicofisica del minore: nel caso di adozione da parte di coppia omosessuale l'esigenza di tutelare un nucleo familiare diverso da quello in cui il minore è stato inserito sin dalla nascita non sussiste, in quanto quest'ultimo riconosce come uniche figure genitoriali di riferimento il genitore biologico e l'adottante. In altri termini, l'ipotesi in esame prescinde dalla preesistenza - sottesa al richiamo dell'art. 55 della legge n. 184/1983 all'art. 300 c.c. - di una famiglia di origine diversa da quella adottiva: ed invero, nel caso di specie non sussiste l'esigenza di preservare il nucleo familiare di origine del minore, essendo infatti configurabile un unico nucleo familiare affettivamente coeso attorno ai due minori che in esso si riconoscono e di cui ognuno dei due è parimenti parte integrante; né rileva in tale contesto la mancanza di un vincolo di sangue tra i due minori, il cui legame familiare deriva dal senso di appartenenza ad una stessa famiglia.

Del resto, la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscono come parti di un medesimo progetto di vita, costituisce - anche alla luce della consacrazione formale ricevuta attraverso l'istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 - a tutti gli effetti una famiglia ove il minore può crescere e realizzare pienamente la propria personalità: come rilevato dal Gil Adozioni nella propria relazione, *“Le richieste di adozione dei minori [redacted] e [redacted] formulate rispettivamente dalla Sig.ra [redacted] e dalla coniuge Sig.ra [redacted] sono motivate dal desiderio di essere giuridicamente riconosciute madri del figlio l'uno dell'altra ed equiparare in tal modo i fratelli tra loro ... Il legame genitoriale che sussiste va quindi considerato negli aspetti di tutela della relazione affettiva dei minori”*. Il Gil Adozioni ha, conseguentemente, espresso parere favorevole alle due adozioni *“sottolineando l'importanza che i due bambini possano avere lo stesso cognome, in modo da presentarsi socialmente come fratelli, evitando curiosità e domande che potrebbero metterli in imbarazzo”*.

Deve, pertanto, essere accolta anche la domanda volta al riconoscimento di un rapporto parentale tra i minori [redacted] da

considerarsi quindi fratelli in quanto parti dello stesso nucleo familiare ed aventi le stesse figure genitoriali di riferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, decidendo nell'interesse dei minori [redacted] nato a Roma il 12 novembre 2016, e [redacted] nato a [redacted] il [redacted] [redacted] così provvede:

-dispone farsi luogo all'adozione del minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted] [redacted] da parte di [redacted] nata a [redacted] e dispone che il minore assuma il cognome della madre adottante antepoendolo al cognome attuale e così denominandosi: [redacted]

-dispone farsi luogo all'adozione del minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted] [redacted] da parte di [redacted] nata a [redacted] e dispone che il minore assuma il cognome della madre adottante posponendolo al proprio e così denominandosi [redacted]

-dichiara la sussistenza di un rapporto parentale tra i due minori, da intendersi fratelli in quanto parti dello stesso nucleo familiare ed aventi le stesse figure genitoriali di riferimento.

Si comunichi alle ricorrenti, al Gil Adozioni [redacted] al P.M.M. ed all'Ufficiale di Stato Civile del [redacted] per le annotazioni relative.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2021.

**IL PRESIDENTE**

dott.ssa Donatela Formisano

**IL GIUDICE ESTENSORE**

dott.ssa Daniela Bianchini

Massima della sentenza del 21 gennaio 2021

**Tribunale per i minorenni di Roma  
Sentenza del 21 gennaio 2021**

**Accertamento dello stato di abbandono del minore e possibilità di disporre di modelli di adozione alternativi.**

**Art. 44 lettera d), Legge 184/1983**

**Parole chiave: condizione di semi abbandono permanente; valutazione dell'esigenza di conservare la frequentazione del minore con il genitore in relazione al profondo legame affettivo**

“Nei procedimenti aperti ai sensi degli artt. 8 e ss. della Legge 184/83 va verificato se, stante le gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore, l'accertamento della situazione abbandonica morale e materiale del minore, con la conseguente interruzione dei rapporti, corrisponda effettivamente all'interesse preminente del minore, dovendo sempre valutare tutte le alternative compatibili con il sistema legislativo interno in tema di modelli adottivi”.

“Qualora emerga dalle verifiche effettuate che non sussistono le condizioni per una declaratoria di adottabilità del minore in quanto, come concepita nel sistema dell'adozione legittimante, comporterebbe una gravissima interruzione del rapporto madre bambino con pregiudizio per il percorso evolutivo del minore, la misura maggiormente adeguata alle esigenze del minore sarà l'apertura di un procedimento di adozione “in casi particolari”, incentrato sulla continuità delle relative relazioni con la famiglia d'origine per il profondo legame esiste tra i componenti del nucleo familiare”.

Sentenza del 21 gennaio 2021

Proc. n. 134/2019 AB



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, riunito nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Presidente
Dott.ssa Francesca Stilla	Giudice relatore
Dott.ssa Elena Vittori	Giudice Onorario
Dott. Christian Veronesi	Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore [REDACTED] nato a [REDACTED] rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. [REDACTED]

nei confronti di

[REDACTED] difesa d'ufficio dall'Avv. [REDACTED]

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso [REDACTED] il P.M.M. chiedeva, ai sensi degli artt. 8 e ss. della Legge 184/83, l'apertura di un procedimento volto alla verifica della sussistenza della condizione di abbandono del minore [REDACTED] figlio di [REDACTED]

Giova premettere che la vicenda familiare in esame era già nota a questo Tribunale sin dal 2011, allorquando veniva disposto l'affidamento etero familiare di [REDACTED] ai coniugi [REDACTED]

Nel corso degli anni, secondo quanto segnalato dai Servizi sociali, la madre del minore che aveva sempre incontrato regolarmente il proprio figlio, non era riuscita a superare le criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale che avevano portato all'affidamento del bambino alla coppia [REDACTED]

La famiglia affidataria nel corso del tempo si era mostrata una valida risorsa affettivo e un sicuro punto di riferimento per il minore, non senza palesare un non comune senso di responsabilità e attenzione anche nei confronti della figura genitoriale materna, sempre agevolata nella frequentazione con il bambino.

Visto il ricorso del PM, il Collegio, in data [REDACTED] disponeva la chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione [REDACTED] con contestuale apertura del presente giudizio. Veniva dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominato un tutore, con conferma del collocamento di [REDACTED] presso i coniugi [REDACTED]. Rimanevano invariate le disposizioni circa la frequentazione della figura materna con il figlio.

All'udienza collegiale del [REDACTED] il curatore speciale del minore rappresentava il desiderio di [REDACTED] di rimanere presso la coppia affidataria e di continuare a frequentare la madre.

La madre veniva descritta come una “persona semplice, che percepisce reddito di cittadinanza, vive in una stanza in affitto, lavora come ambulante, ha la licenza”. Vuole, però, riprendere con sé il bambino.

La signora [REDACTED] dichiara “cinque anni fa ho lasciato [REDACTED] alle suore e poi è stato dato in affidamento ai signori [REDACTED] perché non potevo occuparmene, ho firmato un foglio che lo avrei ripreso quando stavo meglio. Adesso rivoglio mio figlio, perché ho una casa e un lavoro, vivo in un appartamento in affitto, sono una commerciante ambulante. Esco alle 7.30 per andare a lavoro e finisco alle 16.00”.

La donna è [REDACTED] ed è sola in Italia. Il padre del bambino è scomparso dalla vita del figlio, disinteressandosene completamente.

[REDACTED] ha quasi dieci anni, vorrebbe acquisire il cognome dei suoi affidatari, essere inserito come componente effettivo degli affidatari ed ha un legame profondo con la madre. Ha problemi di enuresi notturna, manifesta un disagio emotivo, a tratti è aggressivo con i suoi coetanei. Frequenta la terza elementare, con buon profitto, parla un italiano fluente che spesso la madre fatica a comprendere. Il tutore segnala la difficoltà di comunicazione linguistica tra la madre ed il bambino.

I coniugi affidatari ribadiscono la disponibilità ad occuparsi di [REDACTED] così come a garantire e facilitare i rapporti con la madre.

All'esito dell'udienza, il Collegio incaricava il Centro [REDACTED] di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali della signora [REDACTED] della condizione psicologica di [REDACTED] e della qualità della relazione tra il minore, sua madre ed i coniugi affidatari.

Nella relazione depositata in data [REDACTED] poi confermata in sede di udienza, gli operatori del Centro riferivano che la madre del minore continuava a dimostrare carenze nelle capacità di accudimento e una scarsa consapevolezza circa il ruolo genitoriale, confondendo “il suo adattamento di persona e di madre con il raggiungimento di una solida autonomia”, come se ravvisasse nella disponibilità economica l'unico elemento in grado di garantire al minore ogni forma di cura e tutela. Non a caso, nel corso della valutazione, la signora [REDACTED] ha dichiarato che “un giorno aprirà



il suo cuore a [REDACTED] raccontandogli tutta la verità: racconterà che era molto povera, non aveva un'abitazione e per questo è stata costretta a darlo in affidamento”.

Sotto il profilo delle capacità genitoriali, la madre presenta carenze e lacune.

Gli esperti segnalano come importanti fattori di rischio per il bambino “una modalità di pensiero rigida, la rappresentazione di sé e del bambino come un sistema chiuso, una carente capacità di considerare gli stati mentali, i pensieri e i sentimenti del bambino come separati dai propri, così come l'assenza di una rete sociale e la condizione di difficoltà della signora”.

La signora [REDACTED] “appare orientarsi su una rappresentazione della genitorialità entro un registro simbiotico e narcisistico laddove lei stessa come madre e il bambino, sono un tutt'uno pur mostrando, in alcuni momenti, ma in modo non pienamente autentico, un'apertura nei confronti della famiglia affidataria e del mondo esterno”.

Nella relazione con il figlio, si è osservata una incapacità della madre a stimolare il proprio figlio, in modo adeguato alla sua età e a causa della sua difficoltà linguistica, sia nella comprensione che nell'esposizione che si limita ad un vocabolario povero e limitato, “insufficiente per un ragazzino come [REDACTED] che rischia di produrre un'inversione di ruolo in cui è [REDACTED] a doversi adattare alle competenze materne”.

[REDACTED] è un bambino simpatico, curioso e socievole, con un comportamento adeguato all'età e al contesto. Senza inibizioni, chiama “mamma e papà” i suoi affidatari e ha descritto, in modo articolato, un rapporto positivo con loro. Ha parlato anche di “mamma” riferendosi alla madre biologica che definisce “divertente” e a cui vuole molto bene.

Viene sottolineata la buona qualità della relazione con la madre, sotto il profilo ludico e affettivo.

[REDACTED] ha esplicitato, però, in più occasioni il desiderio di rimanere presso la famiglia affidataria e di ampliare la frequentazione con la madre biologica. “I test grafici hanno messo in luce che allo stato attuale [REDACTED] è in grado di includere nel suo mondo interno sia la famiglia affidataria che la madre biologica, senza sentirsi in dovere di operare una scelta tra loro e mantenendo un investimento affettivo su tutti i tre caregivers”

La relazione di [REDACTED] con la coppia affidataria è descritta come “connotata da inclusione, reciprocità ed affetti positivi”. E' una coppia in grado di offrire adeguato contesto educativo, affettivo e di cure per il minore. E' una coppia molto affiatata, con una buona alleanza co-genitoriale, in grado di stimolare adeguatamente il bambino e, al contempo, in grado di fornirgli un sistema di regole adeguato. Soprattutto e' disponibile a favorire la relazione madre- figlio.

L'incontro congiunto tra gli affidatari e la madre biologica ha messo in luce la possibilità di una collaborazione per fornire al minore una rappresentazione il più possibile adeguata degli adulti di riferimento.

All'udienza collegiale del [REDACTED] la psicologa del Centro [REDACTED] si riportava a quanto esposto nella precedente relazione, confermandone i contenuti. Il difensore d'ufficio della madre rappresentava la volontà di quest'ultima che il figlio continuasse a vivere presso i coniugi [REDACTED] con la conferma dell'affidamento del bambino alla coppia.

Gli affidatari, il tutore e il curatore rappresentava la necessità di conservare i rapporti tra [REDACTED] e sua madre, anche nel contesto di una dichiarazione di adottabilità.

Previa acquisizione del parere del P.M.M., il giudizio è stato discusso e deciso nella Camera di Consiglio del giorno [REDACTED]

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esito della presente vicenda processuale evidenzia, da subito, la totale assenza della figura genitoriale paterna nella vita del figlio e le gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della figura genitoriale materna la quale non è pienamente in grado di provvedere, in misura adeguata, alle esigenze e alle cure del bambino.

Nelle relazioni dei Servizi sociali, è emersa l'incapacità della madre di provvedere adeguatamente alle esigenze primarie del bambino, di stimolarlo adeguatamente nel percorso di crescita, così dimostrando poca consapevolezza circa le conseguenze potenzialmente dannose cui il minore andrebbe incontro se reinserito presso il domicilio materno.

Come noto, sussiste la condizione di abbandono *«non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità»*.

Alla inadeguatezza genitoriale della signora [REDACTED] corrisponde però un importante e profondo legame affettivo tra la madre ed il figlio minore che merita particolarmente di essere valutato.

Come noto, l'accertamento rigoroso della condizione di abbandono costituisce il fondamento della dichiarazione di adottabilità cui consegue, necessariamente, la rescissione definitiva della relazione affettiva con i genitori biologici.

Ciò posto, va verificato se, stante le gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore, l'accertamento della situazione abbandonica morale e materiale del minore, con la conseguente interruzione dei rapporti, corrisponda effettivamente all'interesse preminente di [REDACTED] dovendo, sempre, valutare tutte le alternative compatibili con il sistema legislativo interno in tema di modelli adottive.

<sup>1</sup>Cass. Civ., sez. VI, 31 ottobre 2018, n. 27738, in *De Jure*.

In questi termini, tra l'altro, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“prima di intervenire alla revisione di qualsiasi rapporto tra il minore e la famiglia di origine, stante l'accertato stato abbandono, [...] occorre valutare l'esigenza di conservare la frequentazione del minore con il genitore [...] in relazione al profondo legame esistente tra i componenti del nucleo familiare”*<sup>2</sup>.

A ben vedere, secondo il giudizio della Suprema Corte, poiché il procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è finalizzato a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante, occorre, nella valutazione, non trascurare nessun aspetto della vicenda personale del minore, anche sotto il profilo della possibilità di disporre modelli di adozione alternativi, tra cui quelli previsti ai sensi dell'art. 44, L. 184/1983.

Nel caso di specie, proprio alle accertate gravi carenze nella capacità genitoriale della signora [REDACTED] ai accompagnano sia il profondo legame tra [REDACTED] e sua madre, sia la capacità del minore *“di includere nel suo mondo interno sia la famiglia affidataria che la madre biologica, senza sentirsi in dovere di operare una scelta tra loro e mantenendo un investimento affettivo su tutti i tre caregivers”*.

Tali evidenze, inducono a ritenere come il perdurante legame con la figura genitoriale materna sia inidoneo a generare un forte pregiudizio per il bambino, alla luce di una valutazione complessiva e bilanciata dei diritti facenti capo al minore, il quale appare bisognoso, nella costruzione della propria storia personale e nella costruzione della propria identità, di mantenere un rapporto costante e frequente con la propria madre, come tra l'altro da [REDACTED] espressamente richiesto.

E' evidente come nel caso di specie ricorra, allora, una situazione di semi abbandono permanente tale da escludere quella condizione abbandonica che porterebbe alla dichiarazione di adottabilità.

Le criticità accertate in capo alla signora [REDACTED] e connesse alla funzione genitoriale che giustificano, allo stato, una pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono, tuttavia, lesive della condizione di vita e interesse del minore [REDACTED] il quale con forza chiede di vedere la madre biologica pur permanendo presso la coppia affidataria.

I coniugi [REDACTED] presso i quali dal [REDACTED] è collocato [REDACTED] si sono dimostrati, nel corso degli anni, una preziosissima risorsa per il minore, dimostrando un forte legame affettivo ed una grande determinazione nell'affrontare le difficoltà che, soprattutto inizialmente, il minore manifestava. È una famiglia in grado di rispondere adeguatamente al bisogno di sicurezze di [REDACTED] ben consci dell'importanza di includere nella vita di [REDACTED] la madre biologica. Sicuramente per questo, per il forte legame che si è instaurato e il grande spirito di solidarietà verso la signora [REDACTED] adesso [REDACTED] chiama i suoi affidatari *“mamma” e “papà”*, chiedendo di rimanere presso di loro, acquisendone pure il cognome.

<sup>2</sup> Cass. civ., I sez., n. 3643/2020, in *Dejure*.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che la misura maggiormente adeguata alle esigenze del minore sia l'apertura di procedimento di adozione "in casi particolari", incentrato sulla continuità delle relative relazioni, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza<sup>3</sup>.

Pertanto, rilevata la presenza nel nostro ordinamento di pluralità di forme di genitorialità adottiva, il Collegio invita i coniugi [REDACTED] a considerare l'ipotesi di richiedere l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 44, lettera d), L. 184/1983.

In tale contesto adottivo, si potrà infatti garantire al minore un luogo di affetti stabile, esclusivo e dedicato, ove [REDACTED] possa esercitare liberamente il proprio diritto ad uno sviluppo armonico della personalità, accompagnato dalla frequentazione con la madre, in quanto compatibile ai suoi interessi e bisogni.

Alla luce delle circostanze soprarappresentate, il Collegio ritiene insussistenti le condizioni per una dichiarazione di adottabilità del minore che, come concepita nel sistema dell'adozione legittimante comporterebbe una gravissima interruzione del rapporto madre bambino, con grave pregiudizio per il percorso evolutivo e di costruzione della propria identità del piccolo [REDACTED]

#### P.Q.M.

Visto l'art. 16 Legge 184/1983

**dichiara** insussistente lo stato di abbandono in relazione al minore [REDACTED] nato a [REDACTED] e dispone la chiusura del presente procedimento;

Visti gli artt. 330 e ss. cc.

**dichiara** la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale i signori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti del figlio minore [REDACTED]

**conferma** la nomina del tutore provvisorio nella persona del Sindaco pro tempore del [REDACTED]

**conferma** il collocamento del minore presso i coniugi [REDACTED]

**incarica** il Servizio specialistico [REDACTED] di predisporre in favore del minore ogni adeguata forma di sostegno psicologico;

**incarica** il Servizio specialistico Asl, in collaborazione con il Servizio sociale competente, tenuto conto di quanto segnalato dal Centro [REDACTED] di elaborare in favore della signora [REDACTED] adeguato percorso di supporto per acquisizione di competenze genitoriali;

<sup>3</sup> Cass. civ., S.U., n. 12193/2019, in *DeJure*.

incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli incontri tra la madre ed il minore

Si notifici per esteso:

- al P.M.M.
- ai Signori [REDACTED] nel domicilio eletto;
- al Curatore Speciale del minore, l'Avv. [REDACTED]
- al Tutore del minore, il Sindaco *pro tempore* del [REDACTED]
- ai coniugi [REDACTED]

Si avvisano le parti del diritto di proporre impugnazione davanti alla Corte di Appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione.

Si comunichi inoltre alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di Giudice Tutelare per la nomina del tutore, nonché al Servizio Sociale competente, al Servizio specialistico ASL e [REDACTED]

Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE